

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale Anno XVI - N. 1/2006 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

RIVISTA DELL'ARBITRATO

direttore Elio Fazzalari

GIUFFRÈ EDITORE

soli del ′o di ende sua a sia iente

ETRA

7. con Corte

n nota

zione.

ne, in

ovem-

ı tema

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, Sez. I civile; ordinanza del 17 maggio 2005, Cini Pres. Est. — Nuovo Pignone S.p.a. (avv.ti Vigoriti e Calabresi) c. Schlumberger S.A. (avv.ti Tampieri e Ariani)

Riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale straniero - Opposizione avverso il decreto di efficacia reso inaudita altera parte - Richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 648 c.p.c. - Esclusione.

In ogni caso in cui la parte contro la quale si pretende di eseguire un lodo straniero faccia opposizione, non è consentita la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento; con l'ulteriore conseguenza della non proponibilità, quanto alle ragioni fondanti tale concessione, di quelle indicate nell'art. 648 c.p.c.

Cenni in fatto. — Emanato decreto presidenziale ex art. 839 c.p.c. con cui viene dichiarata l'efficacia nell'ordinamento italiano di un lodo straniero reso l'1 settembre 2003 a Ginevra nella vertenza fra Schlumberger S.A. (società di diritto francese) e Nuovo Pignone S.p.a. (società di diritto italiano), quest'ultima propone opposizione ex art.840 c.p.c. allegando la violazione dell'ordine pubblico da parte della pronuncia arbitrale in oggetto. Instauratosi il contraddittorio, la società francese propone istanza ex art.648 c.p.c. diretta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto presidenziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osservato che:

a) L'art.840 secondo comma c.p.c. richiama, per il giudizio di opposizione avverso il decreto che accorda l'efficacia del lodo straniero, le norme di cui agli

b) Tra queste norme vi è l'art. 648 c.p.c. che consente al giudice dell'opposizione di concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato « se l'opposizione non è fondata su prova scritta o (non è) di pronta soluzione »;

c) Sembra, tuttavia, che vi siano valide ragioni ostative alla non applicazione, nella materia in oggetto, del citato art. 648 c.p.c., posto che: 1) le sentenze emesse nello Stato richiesto dell'esecuzione del lodo sono « ex lege » — art. 282 c.p.c. provvisoriamente esecutive, ma ne può essere chiesta la sospensione ex art. 283 c.p.c. in presenza di « gravi motivi »; 2) le sentenze emesse in uno degli Stati membri della CE vengono dichiarate esecutive nello Stato dove devono essere eseguite sulla semplice presentazione di copia autentica della decisione e di un attestato indicante gli estremi della sentenza (v. artt. 53 e 54 Reg. CE n. 44/2001), ma in caso di opposizione alla dichiarazione di esecutività, non sono previsti provvedimenti anticipatori dell'esecuzione ma solo misure conservative delle ragioni del richiedente (art. 47 del Regolamento); 3) la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - ratificata con Legge n. 62/1968 — stabilisce ai Par. VI che, in caso di opposizione, l'autorità richiesta dell'esecuzione può soprassedervi « si elle l'estime appropriè »; 4) l'art. 67 Legge n. 218/1995 non prevede alcuna facoltà del giudice dell'opposizione all'esecutività, di concederla, in via provvisoria, nel corso del relativo giudizio;

d) Da quanto precede può ricavarsi la conclusione che, in ogni caso in cui la parte contro la quale si pretende di eseguire una sentenza o un lodo stranieri, fac-

teriore conseguenza della non proponibilità, quanto alle ragioni fondanti tale con-Giudice, la concessione della (provvisoria) esecutività del provvedimento; con l'ulcia opposizione, non è consentita, o comunque è riservata alla discrezionalità de

cessione, di quelle indicate nell'art. 648 c.p.c.

sussista l'impedimento-violazione dell'ordine pubblico --- dedotto dalla Nuovo Pila causa può essere già fin da ora decisa — trattandosi unicamente di accertare se gnone nell'opporsi al riconoscimento del lodo; adeguato alla situazione sostanziale, non concedere l'invocata misura, tanto più che del credito riconosciutole dal lodo) in forza del quale dovrebbe essere concessa merito (quale ad es. la probabilità dell'insoddisfacimento, per fatto della debitrice, l'esecutorietà provvisoria del provvedimento straniero, pare « appropriato »; ossia Ritenuto allora che, non avendo la società opposta indicato alcun profilo di

rietà del lodo avanzata dalla S.A. Schlumberger. P.Q.M. — La Corte rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuto-

Ancora sulla provvisoria esecutorietà del decreto che riconosce il lodo straniero nel corso del giudizio di opposizione.

quente, ma di rilievo (1). La Corte d'Appello di Firenze si occupa di un problema non fre-

nerale disciplina codicistica (2). E ciò in armonia con i principi già contenuti in fonti normative di rango primario, ma speciale, che, ancor oggi, sono destinate a prevalere sulla geregime, finalizzato a favorire la circolazione in Italia dei lodi resi all'estero. stranieri introducendo un meccanismo semplificato, rispetto al previgente gislatore ha profondamente innovato il sistema di riconoscimento dei lodi I termini possono così essere riassunti. Con la riforma del 1994, il le-

Gli artt. 839 e 840 c.p.c. tratteggiano un procedimento bifasico in cui

New York, ivi, 712. Cfr. anche C.A. Milano 24 marzo 1998, in Giur. it., 1999, 533. zione dei lodi esteri, in questa Rivista, 1999, 15. Fra le poche pronunce sul punto, C.A. Micura di N. Ikrı, Torino, 1999, 309; Roversı, Aspetti processuali della disciplina sulla deliba-497; Cicconi, Lodi stranieri (riconoscimento ed esecuzione), in Dizionario dell'arbitrato a tra la legge n.25/1994 e la riforma del diritto internazionale privato, in questa Rivista, 1996, (1) In dottrina, sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri Fazzalari, La ri-forma dell'arbitrato, in questa Rivista, 1994, 19.; Gaia, L'arbitrato in materia internazionale Consono, Sulla provvisoria esecutorietà del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di lano, 12 luglio 1995 e C.A. Milano 9 luglio 1996, in Corr. giur., 1997, 707 e ss. commentate da

in Riv. dir. int., 1991, 321; Bernardin-De Nova-Nobil-Punzi, La riforma dell'arbitrato, Mi trale secondo la Convenzione di New York, in Riv. dir. proc., 1988, 395; GNA, Forma delin Italia con Legge n. 418/1970. Sull'argomento, Carer, L'esecutorietà della sentenza arbiin Italia con Legge n. 68/1968, e Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva l'accordo arbitrale e riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New York Cfr. in particolare Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva

> mento del Iodo da parte del Presidente della Corte d'Appello; poi, eventualpositivo o negativo che esso sia stato (3). mente, si può instaurare un giudizio di opposizione avverso detto decreto in prima battuta, il richiedente ricorre per ottenere il decreto di riconosci-

zione sia regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c. in quanto applicabili, è rituale alla fase eventuale e successiva di opposizione, e si pone in questi termini ria esecutorietà del decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello (4)? un'istanza ex art.648 c.p.c. della parte opposta diretta ad ottenere la provvisoposto che l'art. 840 c.p.c. prevede che il possibile procedimento di opposi-La specifica questione trattata dal provvedimento che si annota, attiene

viene enunciato il principio secondo cui « in ogni caso in cui la parte con-« riservata alla discrezionalità del Giudice, la concessione della (provviso tivo ad un valutazione del merito della stessa, con l'inciso secondo cui è missibilità della richiesta, con la frase « non è consentita », e quello rela mento». In altre parole, si opera una sovrapposizione fra il piano dell'amdel Giudice, la concessione della (provvisoria) esecutività del provvediopposizione, non è consentita, o comunque è riservata alla discrezionalità tro la quale si pretende di eseguire una sentenza o un lodo stranieri, faccia ria) esecutività ». È infatti evidente che la valutazione del merito delalla luce di quanto affermato nel corpo del provvedimento in commento. l'istanza implica necessariamente una risposta positiva al quesito curca l'ammissibilità della stessa, ammissibilità che però non pare affatto scontata La soluzione offerta dalla Corte fiorentina è in chiaroscuro, perché

argomenti che, forse, avrebbero sorretto la tesi esposta con maggior forza principio condivisibile, anche se in realtà potevano essere indicati ulteriori In ogni caso, il convincimento espresso dalla Corte appare in linea di

e seguenti in quanto applicabili », per cui l'effettiva applicabilità di una spone unicamente che « ... il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 nel contesto in cui la stessa deve essere calata e che non è quello originacie, deve essere determinata sia in base all'analisi delle norma medesima, norma « teoricamente richiamata », quale è l'art. 648 c.p.c. nel caso di sperio, sia in virtù di altri indici sistematici ricavabili dall'ordinamento in ge nerale ed in particolare da istituti affini Il dato normativo non offre riferimenti sicuri, l'art. 840 c.p.c. di-

Briguclio-Fazzalari-Marengo, La riforma dell'arbitrato, Milano, 1994, 284. Biavari, L'arbitrato, a cura di F. Carer, Bologna, 2001, 792 e ss. e Briguello, in

sta, 1997, 357, secondo la quale il decreto ex art. 839 c.p.c., per l'appunto, deve essere con SECA, L'esecutorietà del lodo arbitrale strantero in pendenza di opposizione, in questa Riviex lege esecutorietà del decreto emesso ex art. 839 c.p.c. Sul punto v. Zucconi Galli Fonsiderato come immediatamente ed automaticamente esecutivo. Diverso, ma ugualmente rilevante è il problema circa la possibile immediata ed

Andiamo con ordine, partendo dal dato letterale.

giudice solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge, e mai altrimenti. neanche una ragione per riconoscere un tale potere che, difatti, spetta al esecutorietà, e quindi di accordare alla parte un titolo esecutivo, non esiste In difetto di un esplicita attribuzione del potere di concedere la provvisoria alla necessità di instaurare il giudizio con un atto di citazione, alla possibigionevole pensare che il richiamo sia alle sole norme procedurali, e quindi fatti, chiaro nello stabilire che nel procedimento di opposizione si seguono le norme di cui agli art. 645 c.p.c. e ss. in quanto applicabili. È quindi raesecutiva provvisoria. Il dato letterale contenuto nell'art. 840 c.p.c. è, inil provvedimento di cui all'art. 839 c.p.c. possa essere dotato di efficacia lità di un'opposizione tardiva nel caso di un vizio di notifica, e quant'altro. L'analisi della disciplina positiva porta ad escludere la possibilità che

cognizione piena, esso mal si adatta al giudizio di delibazione del lodo nel decisione arbitrale di cui si chiede il riconoscimento (6). quale è certamente inammissibile ridiscutere i « fatti » posti a base della nare e necessariamente sommaria dei « fatti » da accertare nel giudizio a sostanza, posto che l'art. 648 c.p.c. si riferisce ad una valutazione prelimidebitore non hanno un altrettanto ed immediato supporto documentale. In esecutorietà del comando può essere concessa se le opposizioni spiegate dal altera parte, e che si articola in una successiva fase in cui la provvisoria documentali) in base ai quali viene concesso un provvedimento inaudita supposti (esistenza di un credito fondato su particolari e specifici riscontri vista all'interno di un procedimento che nasce in forza di determinati premento un'efficacia che non gli è propria. Quest'ultima disposizione è prezare la norma di cui all'art. 648 c.p.c. per attribuire al decreto di riconosciartt. 645 e ss. (5), allo stesso modo deve essere esclusa l'ipotesi di utilizc.p.c. sarebbe addirittura improprio, in base alla semplice constatazione che le disposizioni richiamate dall'art. 840 c.p.c. sono solo quelle di cui agli Ma non solo. Se il (teorico) richiamo alla norma di cui all'art. 642

gnificativo perché, seguendo un'interpretazione restrittiva degli elementi necessità di sole analisi in diritto. Il che ai nostri fini è particolarmente sisono fondate su prova scritta, ma altrettanto probabilmente comportano la ostativi elencati nell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà dovrebbe mento del lodo (ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico) quasi mai pronta soluzione: ebbene, alcune delle circostanze ostative al riconoscipuò essere concessa qualora l'opposizione sia fondata su prova scritta o di Inoltre, l'art. 648 c.p.c. dispone che la provvisoria esecutorietà non

> dente; viceversa, interpretando quegli stessi elementi in senso ampio la perniata su sole questioni di diritto è certamente di pronta soluzione. stessa non potrebbe mai essere accordata, posto che una controversia imsempre essere concessa, anche qualora la violazione denunciata sia evi-

- Numerosi e significativi indici sistematici confortano la soluzione
- sugli artt. 796 e ss. c.p.c., a seconda che l'autorità emittente fosse o meno confronti il titolo doveva essere speso) all'interno della quale il decreto oppodi Bruxelles) prevedeva che il recepimento dell'atto fosse sì automatico, di un paese UE (7). Ebbene, anche il sistema più semplificato (Convenzione straniere precedente all'attuale si basava sulla Convenzione di Bruxelles e miti ad esso esplicitamente attribuiti dall'art. 39 della Convenzione (8). sto non aveva, e neppure poteva ottenere, un'efficacia esecutiva, se non nei lisuccessiva ed eventuale fase in contraddittorio (instaurata dal soggetto nei cui Corte d'Appello, decreto di quest'ultima, notifica dello stesso), ed in una ma che per l'ottenimento di un effettivo titolo esecutivo fosse necessario un procedimento che si articolava in una prima fase monitoria (ricorso alla A) Il sistema di riconoscimento delle sentenze o degli atti di autorità

contenuti in quella Convenzione, che escludono la possibilità di una esecualle sentenze (atti pubblici), ma abbia invece inteso ispirarsi ai principi sibilità di efficacia, ancor maggiore di quella che era possibile riconoscere abbia voluto attribuire al lodo (atto privato) un'efficacia, o meglio una posteria del riconoscimento dei lodi stranieri, con il nuovo art. 840 c.p.c., non decide sull'opposizione. torietà del decreto di riconoscimento in epoca antecedente alla sentenza che Pare corretto ritenere che quando il legislatore è intervenuto nella ma-

dimento innanzi alla Corte d'Appello, da instaurare con ricorso (art. 38, dispongono altresì che qualora la parte voglia portare ad esecuzione il mento sia automatico (art. 33 Regolamento, cit., e art. 64, Legge, cit.), ma modo pressoché speculare, i due testi normativi prevedono che il riconoscitri le norme di riferimento sono contenute nella Legge n. 218/1995. In nienti da paesi UE, si applica il Regolamento n. 44/2001, mentre per gli alprovvedimento (e quindi desideri che lo Stato richiesto utilizzi la sua forza per l'attuazione del comando straniero) sia necessario uno specifico proce-B) Il sistema attuale è in linea con il precedente. Per gli atti prove-

⁽⁵⁾ In senso contrario Luzzarro, L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disciplina legislativa italiana, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1994, 279.

segno sistematico dell'arbitrato, Tomo II, Padova, 2000, 321 e ss.; Fumagalli, in Tarzia-Luzzatto-Ricci, Legge 5.1.1994, n. 25 - art. 840, Padova, 1995, 288 e ss. Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, Padova, 2001, 512 e ss.; Punzi, Di-

CARBONE, Lo spazio giuridico europeo, Toxino, 1995.

proporte l'opposizione di cui all'articolo 36 е fino a quando non sia stata adottata alcuna dezione a procedere ai suddetti provvedimenti. ». Per un'applicazione concreta della norma cfr tro cui è richiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzacisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte con-Trib. Udine, 28 febbraio 1997, in Nuova giur: civ. comm., 1998, I, 300 **9**3 Secondo l'art. 39 della Convenzione di Bruxelles « in pendenza del termine per

Regolamento, cit.) o atto di citazione (art. 67, Legge, cit.), che avrà il suo epilogo con sentenza. E ciò senza possibilità di richiedere provvedimenti interinali anticipatori della pronuncia domandata (9).

Ora, posto che il « sistema » deve avere una coerenza nel regolamentare i singoli istituti, risulta assai'arduo pensare che il legislatore abbia inteso favorire in modo così sproporzionato una parte che richiede il riconoscimento di un lodo (atto pur sempre privato) rispetto ad una che domanda lo stesso adempimento per una sentenza.

C) Gli stessi principi contenuti nella Convenzione di New York, in forza dei quali i meccanismi di recepimento di lodi stranieri non potrebbero essere sensibilmente più onerosi di quelli previsti per ottenere l'exequatur di lodi nazionali, risultano così pienamente rispettati. Il confronto fra l'art. 829 c.p.c. e l'art. 840 c.p.c., evidenzia infatti che nessuna difficoltà supplementare è prevista per i lodi stranieri che, anzi, possono essere ridiscussi solo in limitati casi, ben più stringenti di quelli in cui è concessa la facoltà di impugnativa di un lodo nazionale.

Del resto, la stessa Convenzione niente dice circa la valenza del preliminare riconoscimento che deve essere ottenuto, facendo essa stessa salva la possibilità per la parte « ingiunta » di opporsi ed instaurare così un giudizio a cognizione piena.

4. La soluzione accolta dalla Corte, e qui condivisa, non determina un'assenza di tutela per chi che richiede il riconoscimento in Italia di un lodo straniero; il richiedente, infatti, ben potrà o attuare meccanismi di conservazione in via automatica qualora si acceda alla tesi di un'applicazione analogica delle norme dettate in materia di riconoscimento delle sentenze (10), oppure, a mio avviso più propriamente (11), potrà sollecitare l'emanazione di provvedimenti cautelari conservativi secondo le ordinarie regole codicistiche.

In quest'ultimo caso, lo stesso Giudice nazionale che sarebbe investito di un eventuale giudizio a cognizione piena circa la possibilità o meno del riconoscimento del comando estero, potrebbe valutare l'esistenza dei presupposti di fumus e periculum idonei alla concessione del provvedimento cautelare sollecitato, accordando in tal modo una tutela idonea a scongiurare ipotesi di danni conseguenti ai tempi necessari per ottenere il definitivo provvedimento di riconoscimento.

LAPO GUADALUPI

TI

A

⁽⁹⁾ Satta-Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 864 e Mandrioli, Diritto processuale civile III, Torino, 2000, 427.

⁽¹⁰⁾ In particolare seguendo la linea tratteggiata dall'art. 39 della Convenzione di Bruxelles prima ed ora dall'art. 47 del Regolamento n. 44/2001. Cfr. sul punto AA.VV. La riforma dell'arbitrato, Milano, 1994 116 e Cicconi, op. cit., 318.

⁽¹¹⁾ In questo senso Trib. Bologna, 27 maggio 1996, in questa Rivista, 1997, 345.